

(N. 702)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CONDORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria nella Università di Catania.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 13 giugno 1952, n. 694, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 4 luglio 1952, la Facoltà di agraria, istituita e funzionante presso l'Università di Catania in base alla legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, ebbe riconoscimento statale a tutti gli effetti.

Con gli articoli 3 e 4 della precitata legge n. 694 fu, tra l'altro, disposto l'aumento, rispettivamente, di quattro e otto unità dei ruoli organici statali di tecnico e di subalterno stabiliti con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, nonché l'aumento di una unità del ruolo organico statale di gruppo A del personale amministrativo delle Segreterie universitarie, di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038. Non fu, peraltro, stabilito (come sempre in altre precedenti leggi di statizzazione di Facoltà ed Università era stato previsto: vedi, ad esempio, la legge 8 agosto 1942, n. 1096, concernente la statizzazione dell'Università di Ferrara) che, nella prima applica-

zione della legge, il personale amministrativo, tecnico e subalterno, già organicamente assegnato a posti di ruolo previsti nello Statuto della Facoltà di agraria approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana del 16 novembre 1951, n. 176-A (*Gazzetta Ufficiale Regione siciliana*, parte prima, anno V, n. 62, del 31 dicembre 1951), era da inquadarsi nei corrispondenti ruoli organici statali previa delibera del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Allo scopo di non creare diversità di trattamento in materia, si propone l'unito disegno di legge, integrativo della legge n. 694, con il quale si autorizza il passaggio del personale amministrativo, tecnico e subalterno, trovatesi organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo Statuto della Facoltà di agraria di Catania, alla data dell'entrata in vigore della legge di riconoscimento statale della stessa, nei corrispondenti ruoli organici statali, previo giudizio favorevole del Consiglio

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il provvedimento proposto non comporta alcuna nuova spesa per l'Erario: gli interessati, infatti, saranno inquadrati nei rispettivi ruoli

organici statali in relazione ai posti che ai ruoli medesimi sono stati aggiunti con la citata legge 13 giugno 1952, n. 694, posti la cui spesa viene, d'altra parte, rimborsata allo Stato dall'Università di Catania.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo Statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, è inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali.

Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovrà occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo.